

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO  
SEZIONE IX CIVILE

composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Ezio SINISCALCHI	Presidente
Dott. Anna Maria GERLI	Giudice
Dott. Anna BONFILIO	Giudice rel.

nel procedimento civile iscritto al numero 39459 R.G. per l'anno 2006, discusso nella camera di consiglio del 20.07.2006, promosso con ricorso depositato in data 20.06.2006 da

**G. R.,**

PARTE RICORRENTE

CONTRO

**T. S.**

PARTE RESISTENTE

**con intervento necessario del Pubblico Ministero**

**OGGETTO: affidamento figli naturali**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Premesso in fatto che:**

- l'odierna ricorrente allega di aver istaurato nel 1999 una convivenza more uxorio con il sig. S. T. e di avere avuto dall'unione un figlio, Andrea, nato il 21.12.2003, riconosciuto da entrambi i genitori;
- lamenta tuttavia l'esponente che il sig. T. abbia inopinatamente interrotto la convivenza con lei nel luglio 2005, mantenendo dapprima rapporti sporadici con il figlio e trasferendosi infine nel maggio 2006 in Sardegna, interrompendo ogni contatto personale con il minore;
- lamenta altresì l'esponente che il sig. T., dopo la cessazione della convivenza tra le parti, abbia contribuito in misura irrisoria e comunque insufficiente al mantenimento del figlio, omettendo infine, dal novembre 2005, di corrisponderle alcun contributo economico per il minore;
- la ricorrente chiede pertanto disporsi l'affido esclusivo del minore alla madre, con ogni conseguente statuizione in merito alla disciplina dei rapporti fra il minore ed il padre ed alla determinazione degli obblighi economici di contribuzione a carico del sig. T. per il mantenimento del figlio;
- riferisce peraltro l'esponente di aver già proposto analoga istanza al Tribunale per i Minorenni di Milano, respinta tuttavia con

- provvedimento in data 12/15.05.2006, con declaratoria di “non luogo a provvedere essendo competente il Tribunale Ordinario di Milano”;
- il convenuto contesta di esser mai venuto meno ai propri obblighi paterni e di essersi reso irreperibile, anche a seguito del recente trasferimento in Sardegna, allegando per contro di essere sempre tempestivamente intervenuto anche in situazioni di urgenza per affiancare la madre nella cura ed assistenza del figlio. Assume peraltro di aver provveduto sino al marzo scorso al pagamento integrale del mutuo gravante sulla casa ove il minore risiede con la madre, acquistata in comproprietà tra le parti, e di aver comunque in seguito continuato a pagare la quota di sua spettanza del mutuo stesso. Assume peraltro di aver dovuto lasciare il precedente posto di lavoro per divergenze con il titolare dell’esercizio in cui prestava mansioni di pasticciere e di essersi stabilito quindi in Sardegna ove ha reperito un impiego stagionale con un reddito mensile di € 400,00 oltre al godimento di alloggio. Chiede pertanto l’affido congiunto del minore ai genitori, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale per la definizione degli obblighi di contribuzione paterna al mantenimento del minore, atteso il suo stato di indigenza;
  - all’udienza di comparizione delle parti in data 20.07.2006, indicata dal Collegio per la discussione in merito alle questioni di competenza, anche a seguito della pronuncia citata del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 12/15.05.2006, le parti ribadivano le rispettive istanze, rimettendosi per quant’altro alle determinazioni del Collegio;
  - il P.M. legittimato all’intervento nel procedimento, ha preso atto dell’atto introduttivo del giudizio in data 5.07.2006;

**considerate, dunque, le premesse in fatto esposte, rilevato preliminarmente che:**

il provvedimento del Tribunale per i Minorenni innanzi richiamato, seppure assunto in forma di ordinanza, contiene inequivoca pronuncia declinatoria della competenza per materia del Giudice adito in relazione alla controversia ad esso devoluta e relativa all’affidamento di figli naturali, con correlativa indicazione del Giudice ritenuto invece competente a provvedere in merito;

pur in carenza di provvedimenti ordinatori del Giudice *a quo*, la parte attrice ha quindi ritualmente riassunto il procedimento, nel termine previsto residualmente ex art. 50 c.p.c. dinanzi a questo Tribunale;

non vi è dubbio perciò che la pronuncia in esame abbia sostanzialmente il contenuto di una sentenza declinatoria della competenza per materia e come tale legittimi, da parte del giudice successivamente adito per la medesima controversia che si ritenga a sua volta incompetente a conoscerne, richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c. alla Suprema Corte;

**rilevato peraltro in merito che:**

- a norma del disposto ex art. 4, comma II, della legge n. 54/2006, entrata in vigore il 16.03.2006, “le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, **nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati**”;

- accedendo ad una lettura apodittica del dettato normativo in esame, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha rilevato, nel contesto del provvedimento in premessa richiamato, che “l’art. 4 comma 2 della legge 54/2006 richiama integralmente le norme precedenti tanto sostanziali che processuali, senza neppure la clausola “*in quanto compatibili*”, e che queste ultime presuppongono l’innesto su un rito ben preciso che è quello di cui agli artt. 706 e segg. c.p.c.”, addivenendo quindi all’affermazione della competenza funzionale esclusiva del Tribunale Ordinario in merito a tutte le controversie relative all’affidamento dei figli naturali ed alla soluzione delle questioni economiche connesse sul presupposto, assolutamente indimostrato, che la nuova normativa abbia unificato la competenza giurisdizionale in merito in capo al Giudice già funzionalmente competente per la trattazione dei procedimenti di separazione dei coniugi, non modificando invece la norma ex art. 38 disp. att. c.c. che, nel prevedere tassativamente una serie di procedimenti riservati alla competenza del Tribunale per i Minorenni, definendo altresì il carattere residuale della competenza del Tribunale ordinario per quelli ivi non richiamati, dispone altresì, al comma III, che “in ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero” e quindi con rito camerale;

- tale lettura del nuovo disposto normativo non può essere in alcun modo condivisa, dovendosi avere piuttosto riguardo, nel contesto di una lettura sistematica e logica del dettato innovativo, al suo contenuto complessivo ed all’ampio ambito di applicazione cui esso è destinato;

- pur raccogliendo in effetti, nell’ampia intitolazione “disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, disposizioni sia di carattere sostanziale sia di valenza processuale, la nuova legge in esame non contiene peraltro alcuna disposizione espressa in tema di competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie ivi contemplate;

- la norma richiamata ex art. 4, comma II, della legge n. 54/2006 prevede del resto l’applicabilità della nuova normativa non già solo ai “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”, ma anche – come espressamente enunciato nella prima parte del capoverso in esame – “in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio”, risultando così estesa a due procedimenti – l’uno soggetto a rito speciale e l’altro a rito ordinario di cognizione - in nessun modo modificati nella loro disciplina generale, giacché le uniche previsioni processuali introdotte dalla nuova normativa attengono unicamente al rito ex artt. 706 e segg. c.p.c. in tema di separazione dei coniugi;

- non è dato perciò comprendere sulla base di quali presupposti dovrebbe ritenersi ormai applicabile il rito speciale ex artt. 706 e segg. c.p.c. a tutte le controversie tra genitori non coniugati, tanto in materia di affidamento dei figli naturali, quanto per le domande di contenuto economico, come apoditticamente

affermato dal Tribunale per i Minorenni di Milano, laddove, per contro, nessuno dubita che i giudizi in tema di nullità del matrimonio, cui pure si estende la nuova disciplina *ex lege* n. 54/2006, restino invece soggetti al rito ordinario di cognizione civile;

- in conseguenza, ove si ritenesse la competenza funzionale del Tribunale Ordinario in merito alle controversie tra genitori non coniugati in tema di affidamento della prole, non si saprebbe con quali criteri individuare il rito applicabile a tali procedimenti;

- la lettura sistematica della nuova normativa, che introduce criteri e principi sostanziali innovativi in materia di affidamento dei figli minori – siano essi naturali o legittimi – e di regolamento dei rapporti economici fra i genitori – coniugati o non - in funzione dell'interesse della prole, limitandosi invece ad introdurre norme di portata ben limitata e specifica per quanto attiene ai profili processuali ( impugnabilità dei provvedimenti presidenziali in sede di separazione, competenza e disciplina dei procedimenti relativi ad eventuali controversie successive o ad inadempimenti al regime di affidamento già disciplinato con le modalità ordinarie, sanzioni applicabili ai genitori inadempienti ) induce piuttosto a ritenere che il legislatore abbia voluto estendere con massima ampiezza proprio la portata sostanziale di vigenza del dettato riformatore, senza affrontare invece ambiti ben più vasti ed impegnativi di intervento pure già prospettati e valutati in progetti normativi diversi, rimasti senza seguito, in materia di unificazione della competenza del Giudice della famiglia o comunque di unificazione delle competenze relative a controversie fra genitori non uniti in matrimonio;

- come evidenziato del resto dallo stesso Tribunale per i Minorenni di Milano nel provvedimento innanzi richiamato, non soccorre in alcun modo in merito la lettura dei lavori preparatori parlamentari, che consente semmai proprio di escludere che vi sia stato un dibattito approfondito od almeno consapevole sul tema della disciplina della competenza per le controversie relative a genitori non uniti in matrimonio;

- il dato pure constatato della mancata modifica normativa del disposto ex art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile e del mancato coordinamento della norma ex art. 317bis c.c. alla nuova disciplina sostanziale soccorrono del pari a conforto dell'assunto che il legislatore abbia voluto in concreto limitarsi ad estendere i nuovi principi e criteri sostanziali in tema di affidamento dei figli minori a tutti gli ambiti di possibile rilevanza applicativa – dalle controversie in tema di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, a quelle in materia di nullità del vincolo matrimoniale, a quelle infine afferenti l'affidamento dei figli naturali -, senza farsi minimamente carico della disciplina dei procedimenti specifici preesistenti nel cui ambito tali principi dovranno trovare applicazione ovvero della ridefinizione delle competenze giurisdizionali in materia;

- in tale prospettiva risulta perciò all'evidenza arbitraria la lettura del dato normativo proposta dal Tribunale per i Minorenni di Milano, volta a desumere dal dettato legislativo, in realtà del tutto silente e perciò neutro al riguardo, una riforma

tanto radicale ed innovativa, della quale si dibatte in dottrina e giurisprudenza da diversi decenni e sulla quale manca alcun conforto alla luce del dibattito parlamentare che ha portato all'emanazione della nuova disciplina;

- sembra invece avvalorata una lettura letterale, ma anche logica e sistematica del dato normativo, che induce a ritenere assolutamente immutata la disciplina dei singoli procedimenti nei quali i nuovi principi in tema di affidamento sono chiamati ad operare, sia per quanto attiene la definizione delle competenze giurisdizionali in merito, sia con riguardo allo svolgimento dei singoli giudizi, ove si eccettuino le poche norme specifiche introdotte espressamente dal legislatore per i procedimenti ex artt. 706 e segg. c.p.c., e radicalmente immutata invece la disciplina sostanziale dei rapporti fra genitori in funzione del regime di affidamento e dell'interesse dei figli, siano essi legittimi o naturali;

- in tale prospettiva interpretativa il dato normativo ex art. 317bis c.p.c. resta, dunque, pienamente vigente ai fini dell'individuazione di una categoria di controversie, in materia di affidamento di figli naturali e gestione della potestà genitoriale rispetto alla prole naturale, devolute quindi ex art. 38 disp. att. c.c. alla competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni, seppure radicalmente immutato nel suo portato sostanziale in forza dell'estensione dei principi di cui alla legge n. 54/2006 in materia di filiazione naturale;

- del pari e correlativamente resta del resto immutata la competenza funzionale del Tribunale ordinario in merito alle controversie ex art. 148 c.c. per quanto attiene agli obblighi economici dei genitori ai fini del concorso al mantenimento dei figli naturali;

P.Q.M.

**IL TRIBUNALE**

Visti gli artt. 45 e 47 e segg. c.p.c.;

**RICHIESTE**

**alla Corte di Cassazione di procedere al regolamento di competenza** in merito alla controversia in esame, ritenendo la propria incompetenza per materia a conoscerne, sussistendo invece in relazione ad essa la competenza per materia del Tribunale per i Minorenni;

**DISPONE**

la trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento alla cancelleria presso la Corte di Cassazione;

**MANDA**

la Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alle parti, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 47, u.c., c.p.c.

Milano, 20.07.2006

**IL GIUDICE REL EST.**

**IL PRESIDENTE**